



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato con deliberazione di C.P. n. 72 del 29/09/2005, esecutiva ai sensi di legge.

Pubblicata dal 16/10/2005 al 30/10/2005 e dal 15/11/2005 al 29/11/2005.

Modificato con delib. di C.P. n. 3 del 06/03/2006 e con delib. di C. P. n. 18 del 22/09/2008.

Regolamento del Consiglio Provinciale

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale di Siracusa sono disciplinati dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento.

Articolo 2- Sede

- 1) Il Consiglio si riunisce nella sala a tale scopo destinata, nella quale devono essere sempre esposti la bandiera italiana, quella dell'Unione europea e il gonfalone della Provincia.
- 2) Il Presidente del Consiglio, d'intesa col Presidente della Provincia, sentiti i capigruppo consiliari, può stabilire, ove particolari ed eccezionali esigenze lo richiedano, che la seduta del Consiglio Provinciale o delle sue commissioni si tenga fuori dalla consueta sede.
- 3) Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al precedente comma, nell'avviso di convocazione dovrà essere evidenziata in grassetto la sede in cui si terrà la riunione.

Articolo 3 – Bandiera e Gonfalone

Nei giorni in cui hanno luogo le riunioni del Consiglio viene esposta, nella sede della Provincia, la bandiera Italiana assieme a quella dell'Unione Europea e a quella con lo stemma della Provincia.

Articolo 4- Prima seduta

Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio tiene la sua prima adunanza. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 5- Giuramento dei consiglieri

- 1) Prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri devono prestare giuramento.
- 2) Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Provincia Regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
- 3) Su invito del Presidente prestano, quindi, giuramento con la stessa formula tutti gli altri consiglieri. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. - Del giuramento viene redatto processo verbale.

4) Il rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Articolo 6- Convalida degli eletti

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede, dopo le operazioni di giuramento, alla convalida, ed alle eventuali surroghe degli eletti, nonché all'esame di situazioni di incompatibilità e di cause di ineleggibilità. Analoga procedura si applica nel caso d'eventuali rinunce o in qualsiasi ipotesi in cui bisogna sostituire altro consigliere. Le votazioni di cui al presente articolo avvengono a scrutinio palese.

Articolo 7- Elezione del Presidente e del Vice Presidente

- 1) Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto e con votazioni distinte, il Presidente del Consiglio e, successivamente, il Vice Presidente.
- 2) Per l'elezione del Presidente del Consiglio è necessario che si consegua, nella prima votazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione nella quale risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti dei presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto.
- 3) Il Vice Presidente è scelto fra i consiglieri di minoranza ed è eletto a maggioranza dai consiglieri presenti.
- 4) Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio sono incompatibili con quella di capogruppo.
- 5) Le attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente sono quelle previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 8 - L'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

- 1) Il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente ed un capogruppo eletto dalla conferenza dei capigruppo costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. – Detto ufficio è insediato entro trenta giorni dall'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Di tale insediamento, a cura del Presidente del Consiglio, viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 2) L'Ufficio di Presidenza, sotto la direzione del Presidente, svolge compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del Consiglio.
- 3) Nella programmazione dei lavori del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza di norma tiene presente, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, la data di ricevimento delle proposte, fatta salva la possibilità, a richiesta dei proponenti o per iniziativa dell'Ufficio stesso, di seguire motivatamente altri criteri.
- 4) Ferme restando le competenze attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Presidente del Consiglio, le funzioni dell'Ufficio di Presidenza sono le seguenti:
 - a) coadiuvare il Presidente del Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) garantire e tutelare le prerogative e i diritti dei Consiglieri; assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze; mantenere i rapporti con i Gruppi Consiliari, assicurare ai Gruppi Consiliari un'adeguata informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio nonché esercitare le altre funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - c) attribuire ai componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifiche tematiche di competenza del Consiglio Provinciale;

- d) esprimere parere in merito alla partecipazione dei Consiglieri Provinciali a convegni, congressi, cerimonie con onere a carico del bilancio della Provincia;
- e) curare i rapporti con gli Uffici di Presidenza dei Consigli di altri Enti territoriali;
- f) attuare ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili ai fini dell'espletamento del mandato;
- g) coordinare il lavoro delle Commissioni Consiliari Permanenti, collaborando con le stesse per il loro funzionamento;
- h) su richiesta del Presidente del Consiglio, esprimere il proprio parere per l'assegnazione delle proposte di atti deliberativi alle singole Commissioni;
- i) operare affinché sia data adeguata informazione dei lavori del Consiglio Provinciale, utilizzando in via prioritaria le strutture dell'Ente;
- j) disporre la collocazione dei Gruppi nell'aula, previo parere conforme della Conferenza dei Capigruppo;
- k) disporre dell'utilizzo della Sala Consiliare e delle altre Aule funzionali alle attività Consiliari all'uopo messe a disposizione dal Presidente della Provincia.

Articolo 9- Ruolo del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio-

Revoca

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, esercitano il rispettivo ruolo con caratteristiche di terzietà e di estraneità ad alcuna parte politica. Per tali motivi gli stessi debbono connotare la propria attività, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative dell'Ufficio di Presidenza, a caratteristiche di assoluta obiettività, imparzialità e di garanzia dell'intera assemblea elettiva. Non è quindi loro consentito nell'esercizio di tali funzioni, procedere ad esternazioni di valutazioni prettamente politiche o ad azioni di impulso e di indirizzo o di esercizio di potere di controllo politico.

Ove nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente per comportamenti contrari ai superiori enunciati, perdono le caratteristiche di terzietà o, addirittura, pongano in essere azioni e comportamenti che li facciano apparire come una parte politica, il Consiglio può procedere alla rispettiva revoca, con le modalità dettate dall'art. 2 della L.R. 16.12.2000 n. 25 per la mozione di sfiducia.

Articolo 10 - Fondo destinato a finanziare l'attività della Presidenza del Consiglio e dei Gruppi Consiliari

- 1) Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire il funzionamento degli uffici istituzionali della Presidenza del Consiglio e dei Gruppi Consiliari.
- 2) La dotazione di tale fondo è determinata, in sede di approvazione del bilancio di previsione e del PEG, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
- 3) Per la gestione della propria attività istituzionale, al Consiglio è assegnato personale dell'Ente con funzioni specifiche, nonché, mezzi, strutture e servizi. Le funzioni di segreteria e di supporto all'Ufficio di Presidenza sono svolte dalla Segreteria Generale e dalla struttura all'uopo costituita.

Articolo 11 - Destinazione e finalità del fondo.

- 1) Il fondo di cui all'art. 10 comma 1, viene ripartito in due quote, una destinata alla Presidenza del Consiglio, pari al 35% ed una destinata all'attività dei Gruppi Consiliari, pari al 65%.
- 2) La gestione del fondo destinato allo svolgimento dell'attività del Consiglio è affidata all'Ufficio di Presidenza e viene utilizzata, indicativamente, per far fronte alle seguenti spese:
 - a) partecipazione alle attività delle Associazioni di cui fa parte la Provincia;

- b) rapporti con altre Assemblee elettive;
 - c) pubblicizzazione dei lavori del Consiglio;
 - d) organizzazione di eventuali Consigli fuori sede,
 - e) acquisto di quotidiani, materiale informatico e di cancelleria, pubblicazioni di interesse per l'attività istituzionale;
 - f) attività di rappresentanza;
 - g) acquisto mobili attrezzature, stampati, cancelleria e beni necessari al funzionamento dell'ufficio e dei Gruppi.
- 3) L'utilizzo del fondo, destinato all'attività dei Gruppi Consiliari, è disciplinato dal Titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 12 - Modalità di utilizzo del fondo

- 1) Le direttive per le spese di cui all'art. 10 sono impartite dai promotori delle stesse e quindi dal Presidente del Consiglio.
- 2) Le spese in questione, fino al limite di euro 500, possono essere gestite attraverso l'utilizzo di apposito Fondo Economico, attivato dal Dirigente del settore competente, a seguito di specifiche direttive fornite dai titolari del potere di iniziativa come sopra identificati.
- 3) Il rimborso della spesa avviene a rendiconto, corredato da documenti giustificativi. Per le spese da sostenere sono consentite anticipazioni che devono essere rendicontate entro il mese successivo. Il mancato rispetto di tale obbligo sarà ostativo alla concessione di ulteriori anticipazioni, anche ad altro titolo.
- 4) Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le anticipazioni non utilizzate devono essere restituite.
- 5) Per le altre esigenze di spesa, di cui all'art. 10, si fa fronte attraverso l'assunzione di apposito impegno di spesa, da parte del Dirigente preposto ai servizi del Consiglio Provinciale, che, nell'ambito dei fondi disponibili, deve provvedere non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio.

Articolo 13 - Maggioranza e minoranze consiliari

Nell'ambito del Consiglio, la maggioranza consiliare è costituita dal gruppo o dai gruppi espressioni delle liste che, al momento delle elezioni, erano collegate al candidato che è stato poi eletto Presidente della Provincia. Le minoranze consiliari sono costituite da tutti gli altri gruppi.

Articolo 14 - Commissione di garanzia

- 1) Ferma restando la possibilità di istituire Commissioni speciali di cui al punto a) dell'art. 43 dello Statuto, nelle prime sedute dopo la sua elezione, il Consiglio Provinciale nomina, a scrutinio segreto, la Commissione di Garanzia.
- 2) La commissione è composta di tre membri effettivi e due supplenti, garantendo la rappresentanza della minoranza a cui è attribuita la presidenza della Commissione stessa. Per la validità delle riunioni della Commissione devono essere presenti tre componenti, compreso il Presidente.

3) La commissione è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio Provinciale entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso, con voto limitato a due per i membri effettivi ed a uno per i supplenti. – L'elezione non è valida e va ripetuta se fra i membri effettivi non figurano almeno un Consigliere appartenente ad un gruppo di minoranza. – La commissione è convocata dal suo Presidente di propria iniziativa o su espressa richiesta scritta da parte degli altri due componenti effettivi.

4) La commissione di garanzia tutela i diritti e le prerogative dei Consiglieri; esprime, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, pareri sull'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti; opera, se investita dai Consiglieri interessati, come giurì d'onore. Le decisioni della commissione di garanzia debbono essere improntate a imparzialità ed equilibrio.

Articolo 15 - Conferenza dei capigruppo

1) La Conferenza dei Capigruppo si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritiene opportuno e, comunque, una volta al mese. I Capigruppo, se impediti, possono farsi sostituire dal loro vice. La Conferenza dei Capigruppo esprime pareri in materia di ordine del giorno delle sedute, programmazione e calendario dei lavori, funzionamento del Consiglio. Le decisioni prese all'unanimità sono vincolanti per il Presidente del Consiglio, purché i Capigruppo presenti rappresentino la metà più uno dei componenti il Consiglio. In mancanza di accordo decide il Presidente.

2) Nella sua prima riunione la Conferenza dei Capigruppo elegge il terzo componente dell'Ufficio di Presidenza. L'elezione avviene con voto palese e ad essa non partecipano né il Presidente né il Vice Presidente del Consiglio.

3) L'indennità di presenza per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo compete ai presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta, analogamente a quanto previsto per le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Articolo 16 - Gruppi consiliari

1) I Gruppi Consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista o in due o più liste che hanno sostenuto lo stesso candidato. Per la costituzione di un gruppo è necessaria l'adesione di almeno due Consiglieri.

2) Il Consigliere che intende appartenere a un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente, ed al Segretario Generale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3) Qualora uno o più Consiglieri dichiarino di voler uscire dal gruppo di appartenenza e di non voler aderire a un altro gruppo o di costituirne uno nuovo, sono iscritti al gruppo misto. Il gruppo misto costituisce gruppo a tutti gli effetti di legge, di statuto e di regolamento. I singoli Consiglieri, che fanno parte del gruppo misto, sono tenuti a comunicare al Consiglio se intendono riconoscersi nella maggioranza o nella minoranza.

4) Della composizione dei vari gruppi e delle eventuali modifiche successive, il Presidente dà notizia al Consiglio alla prima riunione utile.

Articolo 17 - Capigruppo

1) Entro dieci giorni dalla convalida, ogni gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo e del suo vice. In mancanza di comunicazione o a seguito di formalizzate dimissioni, è considerato capogruppo a tutti gli effetti il consigliere anziano; è considerato anziano all'interno del gruppo il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

2) Le dimissioni o la sostituzione del Capogruppo e del Vice Capogruppo devono essere comunicate al Presidente del Consiglio ed al segretario Generale entro cinque giorni

3) I Capigruppo esercitano i compiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Ai Capigruppo vanno tempestivamente consegnate le copie delle deliberazione di giunta, e delle determinazioni dei dirigenti.

Articolo 18 - Dibattito sul programma del Presidente della Provincia

1) Entro il termine di 90 giorni dal giuramento, il Consiglio discute la relazione del Presidente della Provincia sul programma che egli intende attuare durante il mandato e sui tempi e le modalità di attuazione. La relazione è presentata per iscritto e viene consegnata ai consiglieri almeno dieci giorni prima del dibattito. Al termine del dibattito, il Consiglio Provinciale prende atto di tale programma nel testo presentato dal Presidente. Sono ammesse modifiche e integrazioni al testo solo se accettate dal Presidente .

2) Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio discute, la relazione semestrale di attuazione del programma del Presidente della Provincia. La relazione di marzo si riferisce all'ultimo semestre dell'anno precedente, quella del 30 settembre al primo semestre dell'anno in corso . Copia della relazione potrà essere ritirata dai consiglieri presso gli uffici del segretario generale nei sette giorni che precedono la riunione del Consiglio. Il dibattito si conclude con l'approvazione di una mozione.

Della relazione del Presidente viene data ampia pubblicizzazione.

Titolo II Commissioni consiliari

Articolo 19- Istituzione delle commissioni permanenti

1) Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti o Speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e disciplinate secondo le modalità indicate nello Statuto e nell'apposito regolamento.

Articolo 20 - Composizione delle commissioni

1) Ogni commissione Consiliare è composta da sette consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Capigruppo. La designazione avviene all'inizio di ogni mandato amministrativo, subito dopo la costituzione dei gruppi e la nomina dei capigruppo.

Articolo 21 - Funzionamento delle commissioni

1) Il Presidente e il Vice Presidente delle Commissioni Consiliari sono eletti alla prima seduta con voto palese. Se il Presidente appartiene ai gruppi di maggioranza, il vice presidente sarà scelto tra i consiglieri di minoranza, e viceversa. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, la commissione viene presieduta dal componente più anziano.

2) La composizione delle commissioni rispecchia il rapporto percentuale tra maggioranza e opposizione. Qualora tale rapporto, nel corso del mandato elettorale, dovesse venire meno per qualsiasi motivo, il Presidente provvede a ripristinarlo tempestivamente, sentita la conferenza dei Capigruppo.

3) Per garantire il coordinamento dei Gruppi Consiliari, i Capigruppo partecipano alle riunioni delle commissioni senza diritto di voto, ma con tutti gli altri diritti dei componenti effettivi, **compresi tutti gli oneri a carico dei datori di lavoro(1)**. I capigruppo possono essere sostituiti da altri consiglieri del proprio gruppo su delega degli stessi.

4) Il Consigliere assente può farsi sostituire, con delega scritta, da altro Consigliere dello stesso gruppo.

5) Le commissioni si riuniscono secondo il programma concordato dalla conferenza dei capigruppo ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento. Nei limiti del possibile vanno evitate sovrapposizioni di orari nella convocazione delle commissioni.

6) Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno quattro componenti. Qualora dopo un'ora non risulti presente il numero legale, la seduta si riterrà automaticamente convocata in seconda convocazione e la stessa sarà valida anche con la presenza di tre consiglieri. In questo caso, però, si potrà procedere a votazione solo se c'è l'assenso unanime dei presenti.

7) Anche in caso di seduta dichiarata deserta, i consiglieri presenti hanno diritto al gettone e al documento di giustificazione.

8) Le sedute delle commissioni sono regolate, in quanto applicabili, dalle stesse norme previste per le riunioni del consiglio.

9) Di ogni riunione si redige il verbale a cura del segretario permanente, che viene scelto tra il personale dell'ufficio di supporto del Consiglio Provinciale. Il segretario provvede a tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento della commissione. Insieme al segretario viene nominato anche un suo supplente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

10) Tutti i consiglieri possono intervenire alle riunioni delle commissioni come semplici uditori, possono prendere brevemente la parola, previo consenso del Presidente, ma non hanno diritto né al gettone né alla giustificazione per il datore di lavoro.

N.B. (1) emendato con delib. di C.P. n. 18 del 22.09.2008.

Articolo 22 - Partecipazione del Presidente della Provincia e degli Assessori

Il Presidente della Provincia e gli Assessori, nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata, possono e, se richiesti debbono, partecipare ai lavori delle commissioni.

Articolo 23 - Partecipazione dei Dirigenti

I Dirigenti sono tenuti a partecipare alle riunioni, se invitati dai presidenti di commissione. I dirigenti devono essere preavvertiti dell'invito con almeno tre giorni di anticipo e devono essere informati dell'ordine del giorno in discussione. In casi di particolare urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore.

Articolo 24 - Funzioni delle commissioni

Alle Commissioni Consiliari permanenti spettano funzioni istruttorie, consultive, di indirizzo e di controllo.

Articolo 25 - Funzioni istruttorie

1) Nell'ambito dei settori di propria competenza le commissioni esaminano in sede referente, su richiesta del Presidente del Consiglio, le proposte di deliberazione all'esame del consiglio provinciale. L'attività istruttoria si conclude con un parere, che deve essere espresso entro venti giorni dalla richiesta. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. In casi particolarmente complessi il termine di venti giorni può essere prorogato dal Presidente del Consiglio di altri dieci giorni.

2) Le commissioni possono apportare emendamenti sulle proposte di deliberazioni trasmesse dal Presidente del Consiglio, tuttavia prima dell'inserimento della proposta nell'O.d.G. del Consiglio occorre acquisire i relativi pareri dei Dirigenti. La proposta come sopra emendata viene sottoposta all'esame del Consiglio per la discussione e votazione. Tale votazione potrà essere preceduta dall'intervento di un relatore di maggioranza e di un relatore della minoranza della durata massima di dieci minuti ciascuno.

Articolo 26- Funzioni consultive

Alle commissioni consiliari possono essere richiesti, nelle materie di loro competenza, pareri da parte del Consiglio Provinciale, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Provincia.

Il parere è obbligatorio nel caso della relazione previsionale e programmatica ed è facoltativo in tutti gli altri casi. I pareri devono essere espressi, in ogni caso, entro venti giorni dalla richiesta.

Anche in mancanza di richiesta esplicita di pareri, le commissioni consiliari possono far conoscere il proprio punto di vista sulle materie che rientrano nei settori di loro competenza. Il parere deve essere espresso, preferibilmente per iscritto, ma può essere anche illustrato verbalmente, dal presidente o da altro componente, alla prima riunione utile del consiglio.

Articolo 27- Funzioni di indirizzo

1) Le commissioni consiliari hanno facoltà di presentare al Consiglio mozioni di indirizzo sulle materie di loro competenza.

2) Alle mozioni di indirizzo delle commissioni si applicano le norme di cui agli articoli 40 e 41 del presente regolamento.

Articolo 28 - Funzioni di controllo

1) Nell'ambito delle materie di loro competenza, le commissioni consiliari verificano lo stato di attuazione di indirizzi, piani e programmi e ne riferiscono al Consiglio.

2) Per approfondire temi e questioni legati alle materie di propria competenza, le commissioni consiliari possono promuovere udienze conoscitive e ascoltare, oltre agli amministratori e ai dirigenti della Provincia, anche personalità ed esperti esterni. Agli ospiti delle udienze conoscitive non è dovuto alcun compenso.

Articolo 29 - Riunioni congiunte

Le commissioni consiliari si riuniscono congiuntamente ogni qualvolta lo ritengano opportuno i rispettivi presidenti o lo richiedano il Presidente del Consiglio o il Presidente della Provincia. Le riunioni congiunte vengono presiedute dal presidente più anziano per età che provvederà anche agli adempimenti di segreteria.

Articolo 30 - Competenza esclusiva

La funzione referente in materia di statuto e di regolamenti è di competenza esclusiva della Prima commissione, che terrà conto, tuttavia, dei pareri espressi dalle altre commissioni competenti per materia. Tali pareri saranno richiesti dal Presidente del Consiglio e dovranno essere espressi entro venti giorni.

Articolo 31 - Commissioni Speciali

- 1) Il Consiglio Provinciale, quando lo ritiene necessario, istituisce: commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive; commissioni di inchiesta. All'atto della costituzione il Consiglio designa i componenti, indica i compiti delle commissioni e fissa il termine entro il quale le commissioni speciali dovranno concludere i loro lavori.
- 2) Le commissioni di inchiesta scelgono il presidente tra i consiglieri dei gruppi di minoranza e approvano la relazione finale a maggioranza qualificata di due terzi. In mancanza di tale quorum, potranno essere presentate relazioni di maggioranza e di minoranza.
- 3) Il funzionamento delle commissioni speciali è regolato, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento.
- 4) Le riunioni delle commissioni speciali possono, eccezionalmente, tenersi anche fuori dalla consueta sede di Siracusa.

Titolo III

Diritti e doveri dei consiglieri

Sezione 1- Diritti di controllo, di proposta e di indirizzo.

Articolo 32 - Gruppi Consiliari

- 1) Ogni consigliere, una volta convalidata la sua nomina, ha diritto di far parte di un Gruppo Consiliare. Della sua scelta viene informato il Segretario Generale ed il Presidente del Consiglio .
- 2) L'organizzazione dei Gruppi Consiliari è disciplinata nel Titolo I del presente regolamento.

Articolo 33 - Diritti di informazione dei consiglieri

- 1) I consiglieri provinciali in carica hanno diritto:
per l'effettivo esercizio delle loro funzioni e quindi del mandato di consiglieri, di prendere visione e di ottenere copia degli atti, dei documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dal Presidente della Provincia, dalla Giunta e dagli Uffici e degli atti preparatori in essi richiamati, di avere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.
- 2) I componenti dei consigli provinciali precedenti hanno gli stessi diritti in ordine ad atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, qualora siano insorte questioni di responsabilità amministrativa, civile e penale.

- 3) I diritti di cui ai commi precedenti sono esercitati con i vincoli e i limiti posti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
- 4) resta, comunque, escluso l'accesso dei consiglieri ai sotto elencati atti:
- a) registro generale del protocollo;
 - b) cartellini di presenza dei dipendenti;
 - c) documentazione facente parte di carteggi in fase di istruttoria in ordine ai quali non sono ancora intervenute le determinazioni definitive;
 - d) appunti del Segretario Generale afferenti la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale;
 - e) proposte di deliberazioni , ove l'atto conclusivo non sia stato ancora assunto;
 - f) scritti defensionali degli avvocati;
- Non sono, comunque, ammesse richieste generiche ed indiscriminate di accesso agli atti, fermo restando il fatto che la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce il presupposto unico che legittima l'accesso stesso e, nel contempo, ne delimita la portata.

Articolo 34 - Procedure per ottenere in visione o in copia atti, provvedimenti e documenti

- 1) I consiglieri possono prendere visione degli atti, dei provvedimenti e dei documenti, avanzando richiesta, anche verbale, al dirigente del settore competente. La visione avviene nelle ore di ufficio.
- 2) Per ottenere copia della documentazione di cui sopra, i consiglieri presentano richiesta scritta al Dirigente del Settore presso il quale gli atti sono detenuti, il quale dispone perché gli uffici provvedano possibilmente entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione motivata dell'eventuale diniego.
- 3) Il consigliere, la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al consiglio provinciale, che decide a maggioranza dei presenti.
- 4) Le copie rilasciate ai consiglieri sono esenti dall'imposta di bollo, sempre che non se ne voglia fare uso diverso da quello inerente il mandato.
- 5) L'esito del procedimento deve, in ogni caso, risultare da apposito registro istituito a tale specifico fine, fermo restando che l'eventuale impossibilità all'accesso deve essere formalmente e motivatamente comunicata al richiedente.

Articolo 35 – Documenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Provincia

I diritti di informazione dei Consiglieri sono estesi anche alla documentazione riguardante gli enti dipendenti dalla Provincia e le aziende a cui essa partecipa e vengono esercitati con le stesse procedure previste dal precedente articolo

Articolo 36 - Diritto di iniziativa dei consiglieri

- 1) Su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
 - a) Richiedere la modifica dell'ordine di trattazione, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno;
 - b) porre la questione pregiudiziale o sospensiva;
 - c) presentare ordini del giorno , emendamenti e sottoemendamenti.

Articolo 37 – Interrogazione

- 1) L'interrogazione consiste nella domanda, formulata per iscritto, e rivolta al Presidente della Provincia per conoscere se un fatto sia vero e, se lo sia, quali provvedimenti siano stati adottati o stiano per essere adottati.

- 2) Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di due interrogazioni per la durata massima di tre minuti per ogni interrogazione.
- 3) Il Presidente si può riservare di rispondere per iscritto entro trenta giorni.
- 4) Alle interrogazioni, come pure alle interpellanze è dedicata, apposita seduta.

Articolo 38 – Interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda scritta, rivolta al Presidente della Provincia, per conoscere i motivi e i criteri della condotta dell'Amministrazione Provinciale o i suoi intendimenti rispetto a un determinato argomento. Ogni Consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di due interpellanze.

Articolo 39 - Interrogazioni e interpellanze a risposta orale.

Onde snellire l'andamento dei lavori del Consiglio, rendendo nel contempo più efficace ed immediato il controllo dei consiglieri sull'attività dell'Amministrazione Provinciale, è possibile tenere con cadenza quindicinale sedute dedicate esclusivamente all'attività ispettiva ed in particolare alle interrogazioni ed interpellanze mediante il sistema della risposta orale.

A tal fine il Presidente del Consiglio, d'intesa col Presidente della Provincia fisserà, mensilmente, il calendario delle sedute finalizzate alle superiori attività, inviandone copia alla Segreteria Generale ed ai Gruppi Consiliari.

Copia di tale calendario sarà altresì pubblicata, a cura della segreteria, all'Albo della Provincia. In ciascuna seduta verranno discusse le interrogazioni e le interpellanze pervenute all'Ufficio di Gabinetto entro i cinque giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la seduta. Solo in casi di eccezionale urgenza, valutati dal Presidente del Consiglio, si potrà soprassedere all'osservanza di tale termine. Per le sedute di cui al presente articolo si prescinde dal rispetto della formalità di convocazione del Consiglio, di numero legale e di verbalizzazione, potendo quest'ultima avvenire ad opera di qualsiasi componente dell'ufficio di segreteria. Alle sedute oltre al Presidente del Consiglio o al suo vice, dovrà presenziare l'interrogante, il Presidente della Provincia o l'Assessore al ramo. E' sempre in facoltà del Presidente della Provincia partecipare personalmente o delegare assessori e dirigenti.

La durata di ciascuna interrogazione, il cui testo dovrà essere tassativamente analogo a quello depositato, senza modifiche, integrazioni o altro, non potrà superare i dieci minuti, compreso il tempo occorrente per la lettura stessa.

Il tempo concesso all'interrogato o suo delegato per fornire la risposta, sarà analogamente di dieci minuti. L'interrogante ha a disposizione ulteriori due minuti per esternare la dichiarazione di soddisfazione o meno.

Spettano ai consiglieri presenti i gettoni e le indennità previsti per le normali sedute del Consiglio Provinciale. Le sedute sono pubbliche e di esse viene redatto verbale, raccolto in apposito separato registro. I citati verbali saranno pubblicati all'Albo Pretorio con la medesima procedura prevista per le deliberazioni, anche per quanto attiene all'approvazione dei relativi verbali. Se nessuno dei firmatari dell'interrogazione o dell'interpellanza è presente alla seduta in cui la stessa viene discussa, l'atto si intende ritirato.

Il consigliere o i consiglieri interessati, in caso di risposta giudicata insoddisfacente, possono chiedere di trasformare le interrogazioni e le interpellanze in mozioni. In questi casi si applica la procedura di cui ai successivi articoli 40 e 41.

Articolo 40 - Mozione

1) Oltre che dalle commissioni provinciali le mozioni possono essere presentate anche da uno o più Consiglieri e consistono in documenti scritti, presentati allo scopo di dare un indirizzo politico-amministrativo all'attività del Presidente della Provincia e della Giunta, o allo scopo di provocare un giudizio del consiglio sulla condotta del Presidente della Provincia o della Giunta, o allo scopo di esprimere la posizione del Consiglio su un determinato argomento.

2) La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale sentito l'Ufficio di Presidenza si pronuncia sulla sua ammissibilità, e ne fissa, d'accordo con i Capigruppo, la data di discussione in Consiglio. Il dibattito deve, comunque, tenersi entro quaranta giorni dalla presentazione della mozione. Le mozioni su materie uguali, affini e connesse sono discusse assieme.

3) Su richiesta del firmatario o dei firmatari o su proposta del Consiglio Provinciale le mozioni possono essere preventivamente discusse dalla commissione consiliare competente per materia, la cui istruttoria deve esaurirsi, comunque, entro 20 giorni.

4) Se la mozione consiste in una proposta di deliberazione, questa deve essere corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile e dell'eventuale attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario.

Articolo 41 - Svolgimento delle discussioni sulla mozione.

1) Al presentatore della mozione o al primo firmatario, e al Presidente della Provincia o all'assessore competente, vengono assegnati al massimo quindici minuti per i rispettivi interventi. Gli interventi pronunciati a nome dei gruppi consiliari sono contenuti entro la durata massima di dieci minuti; e quelli dei singoli consiglieri entro cinque minuti.

2) Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che, se accolti dal presentatore della mozione, entrano a far parte del testo senza procedere ad alcuna votazione. Se non vengono invece accolti vengono discussi e posti ai voti secondo le modalità previste dall'articolo 64 del presente regolamento. Il Consiglio provvederà, quindi, ad approvare la mozione nel suo complesso.

3) Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, a meno che i presentatori non ne abbiano chiesto il rinvio o abbiano giustificato la loro assenza.

Articolo 42 - Ordini del giorno

Ogni Consigliere può presentare in forma scritta ordini del giorno su temi o fatti di particolare interesse locale o di particolare preminenza nazionale e/o internazionale e chiedere su di essi il voto del Consiglio. Il proponente ha dieci minuti per illustrare l'ordine del giorno; gli altri Consiglieri possono intervenire per non più di cinque minuti ciascuno. L'ordine del giorno è votato per alzata di mano.

Articolo. 43- Iniziativa delle proposte

1) L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, alle Commissioni Consiliari ed ai Consiglieri provinciali.

2) Nell'ordine del giorno vanno iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Provincia, quindi del Presidente del Consiglio, poi quelle delle Commissioni consiliari e infine le proposte dei Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

3) Le proposte avanzate dai Consiglieri da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto alla Segreteria del Consiglio che curerà che siano protocollate ed inoltrate entro 48 ore al Presidente del Consiglio Provinciale. Il Presidente del Consiglio Provinciale può decidere di non iscrivere la proposta dei Consiglieri all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento.

Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere proponente entro 10 giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.

4) Il Consigliere interessato ha diritto, nella prima seduta Consiliare successiva a tale diniego in sede di comunicazione, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la sua iscrizione della proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge o di regolamento.

5) Su tutte le proposte corredate dai prescritti pareri, ove previsto, e iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari, va richiesto il preventivo esame-parere da parte della Commissione Consiliare competente, che in caso di urgenza potrà essere anche espresso durante la seduta di Consiglio.

6) Il responsabile del procedimento cura che i pareri, prescritti dalla legge siano allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.

7) Se i pareri di cui al comma precedente non sono espressi entro i termini previsti dalla legge o a quelli assegnati con la richiesta, il responsabile del procedimento allega alla proposta di deliberazione la documentazione comprovante l'infruttuosa decorrenza del termine.

Sezione 2- Altri diritti dei Consiglieri.

Articolo 44 - Permessi e rimborsi

1) I Consiglieri hanno diritto a permessi per motivi di famiglia, di lavoro e di studio. Il permesso è richiesto per iscritto al Presidente del Consiglio.

2) I rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri in missione sono regolati dalle stesse norme previste per i dipendenti della Provincia.

Articolo 45 - Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi.

Per i Consiglieri Provinciali viene stipulata una polizza di assicurazione contro gli infortuni ivi compresi quelli in itinere e contro i rischi connessi all'esercizio del mandato.

Sezione 3- Doveri dei Consiglieri.

Articolo 46 - Obbligo del segreto

I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Articolo 47- Astensione

I Consiglieri Provinciali debbono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione di deliberazioni che riguardano loro parenti o affini entro il quarto grado ed in tali ipotesi debbono abbandonare l'aula fino a quando non è stato espresso il voto.

Articolo 48 - Obbligo di intervenire alle riunioni del Consiglio.

- 1) E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.
- 2) La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comporta la decadenza dalla carica nei casi e con le modalità previste dallo statuto.
- 3) Le assenze non giustificate alle riunioni del Consiglio sono annotate in un apposito registro a cura del Presidente del Consiglio e di esse sarà data notizia, ogni tre mesi, sul Bollettino della Provincia.

Articolo 49 - Pubblicità della situazione patrimoniale.

- 1) I consiglieri devono:
 - a) depositare, entro tre mesi, dalla proclamazione :
 - una dichiarazione riguardante: 1) i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società; 2) l'esercizio di funzioni di amministratori o di sindaci. Sulla dichiarazione va apposta la formula: " sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero";
 - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'I. R. E. (ex irpef);
 - b) depositare, entro il mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'I. R.E., un'attestazione riguardante le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;
 - c) depositare, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione riguardante le variazioni della situazioni patrimoniale di cui alla lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro il termine di un mese dalla presentazione, copia della dichiarazione annuale dei redditi.
- 2) In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere e informa il Consiglio. I nomi dei consiglieri inadempienti sono pubblicati sul Bollettino della Provincia. L'ulteriore inadempienza comporta l'applicazione della L.R. 15.11.82 n. 128 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 50- Pubblicità elettorale

- 1) Per la pubblicità elettorale si fa riferimento alla legislazione vigente e successive modifiche

Titolo IV

Funzionamento del Consiglio Provinciale

Sezione 1- Riunioni

Articolo 51 - Riunioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente del Consiglio.
- 2) Lo stesso deve riunire il Consiglio anche quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia o il Presidente della Provincia, inserendo all'Ordine del Giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. Alla richiesta di convocazione deve sempre essere allegata la proposta di deliberazione che si intende sottoporre all'esame del Consiglio.

3) La domanda è presentata per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione ed è sottoscritta dai Consiglieri richiedenti o dal Presidente della Provincia. La riunione si svolge entro venti giorni dall'assunzione della domanda al protocollo della Presidenza del Consiglio.

4) In caso di domanda presentata da un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Provincia.

5) Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre all'esame del Consiglio

Articolo 52 – Avviso di convocazione

La convocazione è effettuata con apposito avviso scritto da consegnarsi almeno dieci giorni prima, unitamente all'ordine del giorno, al domicilio eletto da ciascun consigliere nell'ambito del territorio della Provincia e dichiarato al Segretario Generale.

E' consentita la convocazione mediante fax , contenente l'elenco degli affari iscritti all'ordine del giorno, oltre alla data, luogo ed ora della convocazione o, sempre con le superiori modalità per via telematica. Nell'ipotesi in cui la convocazione avvenga tramite fax o per via telematica, dovrà essere data notizia anche attraverso internet sull'apposito sito della Provincia, all'uopo preventivamente notificato dal Segretario Generale a ciascun consigliere, all'atto dell'insediamento. La comunicazione mediante fax o per via telematica è esclusa nell'ipotesi della seduta di insediamento del Consiglio Provinciale.

Nei casi di calamità naturali, e per gravi motivi attinenti la sicurezza e la salute pubblica, il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della Provincia, convoca il Consiglio con qualsiasi mezzo di comunicazione e senza l'osservanza di termini e formalità.

Articolo 53 - Consiglio aperto

Su temi di particolare rilevanza per la collettività, il Consiglio Provinciale può, eccezionalmente, essere dichiarato aperto alla partecipazione dei rappresentanti delle altre istituzioni, dei partiti, dei sindacati, delle associazioni delle imprese, e di altre organizzazioni collettive. Gli inviti sono diramati dal Presidente del Consiglio.

Il consiglio provinciale aperto può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, previa intesa con la conferenza dei capigruppo e deve svolgersi entro venti giorni dalla richiesta, presentata con le modalità di cui all'articolo 51 comma 3.

Articolo 54- Aggiornamento della seduta deserta

1) Nel caso in cui la seduta sia stata dichiarata deserta, essa è automaticamente aggiornata al giorno dopo e, se questo è festivo, al primo giorno feriale utile successivo. In tali ipotesi l'ordine del giorno non può essere né modificato né integrato.

2) L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato solo ai consiglieri assenti con le modalità di cui al precedente art. 52 .

Articolo 55- Compilazione dell'ordine del giorno

- 1) L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Provincia, sentita la conferenza dei capigruppo, e deve essere formulato in modo da rendere pienamente comprensibile l'oggetto degli argomenti da trattare.
- 2) Le mozioni, gli ordini del giorno, le petizioni e le proposte, di cui agli articoli 27 e 28 dello statuto, sono iscritte all'ordine del giorno secondo la data di presentazione e alla prima seduta utile.
- 3) I punti all'ordine del giorno non discussi o non votati per qualsiasi motivo durante una seduta del Consiglio sono automaticamente iscritti all'ordine del giorno di quella successiva.
- 4) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti non ritenuti di competenza del Consiglio, vietati dalla legge o generici. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Consiglio entro dieci giorni dal rifiuto. Il ricorso sarà discusso alla prima seduta utile, che si pronuncerà a maggioranza dei presenti. In caso di accoglimento del ricorso, la proposta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
- 5) Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, compresi gli schemi di deliberazione corredati dei prescritti pareri, sono depositati nelle segreteria generale, tre giorni prima della riunione del Consiglio. I Consiglieri hanno diritto di prenderne visione e richiederne copia nelle ore di ufficio.
- 6) Copia dell'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattarsi è pubblicata all'albo pretorio della Provincia, nonché, se la riunione ha luogo in sede diversa da quella in cui ha sede l'albo, in tale altra sede, a cura del Segretario e di esso è data adeguata pubblicizzazione attraverso il sito Internet della Provincia e comunicati stampa ai principali quotidiani, televisioni e radio locali.

Articolo 56 - Apertura della seduta e Numero legale

- 1) Il Consiglio non può deliberare alcuna questione se non è presente il numero legale di Consiglieri, costituito dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, eccettuati i casi in cui è prevista una particolare maggioranza qualificata.
- 2) All'ora della convocazione, il Presidente del Consiglio invita il Segretario a procedere all'appello nominale dei Consiglieri. Costata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
- 3) La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
- 4) Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
- 5) Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 1/3 (art.6 comma 3 bis L.R. n. 30/2000) dei Consiglieri assegnati.
- 6) Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti nell'ordine del giorno.

Articolo 57 - Presenza dei Consiglieri.

- 1)La presenza del consigliere all'adunanza è attestata dal Segretario Generale il quale, su richiesta dei consiglieri, rilascerà apposita certificazione (comma così modificato con delib. C.P. n. 3 del 06/03/2006).
- 2)Ciascun Consigliere può richiedere, nel corso della seduta, la verifica del numero legale, fatto salvo quanto previsto dal art. 39 .
- 3)In tal caso, il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale a procedere all'appello dei presenti.
- 4)La mancanza del numero legale è disciplinata ai punti 3 e 4 dell'art. 56.

5) La mancanza del numero legale comporta lo scioglimento immediato delle sedute di prosecuzione.

6) Iniziata la trattazione di ciascun argomento con la presenza del prescritto numero legale, la stessa si da per scontata sino alla conclusione della discussione medesima, ferma restando la eventuale verifica al momento della votazione.

Articolo 58- Presidenza delle sedute.

1) La Presidenza delle sedute del Consiglio spetta, ai sensi dello Statuto, al Presidente del Consiglio, o in sua assenza al Vicepresidente. In assenza di entrambi la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali presenti in aula.

2) Nelle sedute il Presidente del Consiglio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura l'osservanza delle Leggi dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) rappresenta il Consiglio Provinciale ;
- c) dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori;

d) concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento;

e) fa effettuare le votazioni e ne proclama l'esito;

f) sospende e scioglie la seduta, facendone redigere processo verbale, nei casi previsti dal presente Regolamento;

g) mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio;

h) provvede, con cadenza semestrale, che il Consiglio venga informato sull'attività svolta dai Rappresentanti della Provincia eletti direttamente dal Consiglio, in Enti e Organismi.

3) Adempie, inoltre, alle altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e osserva le norme previste dalla Legge, dallo statuto e dai Regolamenti.

4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente è tenuto ad ispirarsi a criteri di imparzialità e terzietà salvaguardando le prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

Articolo 59- Attribuzioni del Presidente

Le stesse attribuzioni spettano al Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

Articolo 60- Pubblicità delle sedute

1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche , tranne che nei seguenti casi :

a) quando il Consiglio è chiamato ad esprimere giudizi o valutazioni su qualità di correttezza, attitudini, meriti e demeriti di persone;

b) quando la riservatezza è prevista dalla Legge;

c) quando il Consiglio stesso decide, con deliberazione motivata a maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti, che la seduta debba essere riservata.

Articolo 61- Nomina degli scrutatori

Dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente del Consiglio nomina tra i consiglieri presenti tre scrutatori, di cui uno scelto tra i gruppi di minoranza. Gli scrutatori assistono il Presidente nelle votazioni, palesi e segrete, e nell'accertamento dei risultati.

Articolo 62- Commemorazioni e comunicazioni

1) In apertura dei lavori, il Presidente del consiglio, il Presidente della Provincia, o gli assessori, su delega di questi, possono tenere commemorazioni o fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno della durata massima di dieci minuti. Su tali comunicazioni può intervenire un consigliere per ogni gruppo, per non più di cinque minuti.

2) Terminati gli eventuali interventi di cui all'articolo precedente, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione, attraverso un'espressione di opinione, su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, non compresi nell'Ordine del Giorno e di notevole urgenza e gravità, ma non di diretta competenza dell'Ente, purché si sia prenotato almeno cinque ore prima della riunione presso la Presidenza del Consiglio, che a sua volta deve dare immediata comunicazione alla Presidenza della Provincia. Per ogni Consigliere è consentita la presentazione di una sola espressione di opinioni per ciascuna seduta.

3) Il Consigliere proponente può illustrare l'argomento per non più di cinque minuti. E' ammesso l'intervento di un Consigliere per ogni Gruppo, per non oltre di tre minuti ciascuno.

4) Il Presidente della Provincia o, su richiesta dello stesso, l'Assessore incaricato, può intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti, nella stessa seduta riservandosi, eventualmente, di completare le sue osservazioni, con un intervento di pari durata, in quella successiva. In tali espressioni di opinioni non è consentito procedere a deliberazioni. In ogni caso il tempo che, per ciascuna seduta può essere dedicato a tali questioni non può eccedere, complessivamente, i trenta minuti.

5) Esauriti gli interventi di cui agli articoli precedenti, ogni Consigliere ha diritto di illustrare eventuali ordini del giorno, secondo le modalità previste dall'articolo 42 del presente regolamento e di chiedere chiarimenti orali al Presidente del Consiglio o al Presidente della Provincia. Durante i superiori interventi il Presidente della Provincia risponde ai chiarimenti chiesti dai Consiglieri.

6) Il dibattito di cui ai superiori articoli non può protrarsi per più di un'ora, a meno che diversamente non decida il Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 63 - Svolgimento dell'Ordine del Giorno

1) Il Consiglio non può deliberare, né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'Ordine del Giorno.

2) Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione. Tuttavia il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia e ogni consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta è accolta. In caso contrario essa è votata per alzata di mano o, comunque, con votazione palese.

3) La trattazione dei singoli argomenti segue, di solito, la seguente procedura:

- a) relazione illustrativa;
- b) discussione con interventi dei consiglieri;
- c) replica del relatore;
- d) chiusura della discussione;
- e) dichiarazioni di voto;
- f) votazione delle proposte;
- g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

Articolo 64- Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1) Prima che la discussione abbia inizio, ogni Consigliere può chiedere che un argomento sia ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale. Analogamente ogni consigliere può porre la questione sospensiva, chiedendo che la discussione su un argomento sia rinviata.
- 2) Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, con votazione per alzata di mano, dopo aver eventualmente ascoltato un intervento a favore e uno contro. Gli interventi non possono superare la durata di cinque minuti ciascuno.

Articolo 65- Disciplina degli interventi

- 1) Il Consigliere che intende intervenire sul punto dell'Ordine del Giorno, in quel momento in discussione, deve chiedere la parola al Presidente del Consiglio.
- 2) Quando non sia diversamente stabilito, ogni intervento non può durare più di dieci minuti.
- 3) Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento.
- 4) Gli interventi devono riguardare solo le proposte o gli argomenti in discussione. Il Presidente del Consiglio richiamerà il Consigliere che non si attiene a questa regola, e in caso di ripetuta violazione può togliergli la parola. Contro la decisione del Presidente, il Consigliere può appellarsi al consiglio, che decide con votazione palese, senza discussione.
- 5) A nessuno è consentito di interrompere l'oratore, né di intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente del Consiglio per richiamo al regolamento.
- 6) Gli oratori parlano in piedi, al proprio posto, sul tema in discussione, rivolgendosi al Presidente del Consiglio ed al Consiglio, senza scendere in colloqui o dialoghi. Per ragioni speciali, il Presidente del Consiglio può consentire all'oratore di parlare stando seduto.
- 7) Nessun oratore può rimandare ad altra seduta la continuazione del discorso iniziato, eccettuati i casi in cui viene meno il numero legale.
- 8) Gli iscritti a parlare perdono il diritto all'intervento se non risultano presenti in aula quando giunge il loro turno.
- 9) Il Presidente del Consiglio può sempre intervenire nel corso del dibattito per le precisazioni che ritenga opportuno fornire o per disciplinare la discussione.

Articolo 66- Mozione d'ordine

- 1) Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine per chiedere l'osservanza di una norma relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
- 2) Le mozioni d'ordine sono discusse e votate con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 63 del presente regolamento.

Articolo 67- Fatto personale.

- 1) I Consiglieri possono, con precedenza su tutti gli altri argomenti, chiedere la parola per fatto personale.
- 2) Si ha "fatto personale" quando nei riguardi di un Consigliere siano rivolte frasi ingiuriose o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
- 3) Se un Consigliere chiede la parola per fatto personale deve motivare la fondatezza della propria richiesta. Su di essa si pronuncia il Presidente. In caso di diniego, il Consigliere richiedente può appellarsi al Consiglio, che decide a maggioranza senza discussione.
- 4) Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, di ritornare su una discussione chiusa.
- 5) Il Consigliere, che nel corso di una seduta sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere che la questione sia sottoposta alla Commissione di garanzia.

6) Ottenuta la parola, il richiedente può disporre di un tempo massimo di cinque minuti. E' consentito rispondere sempre per non più di cinque minuti, solo al Consigliere al cui intervento è imputato il fatto personale. Il richiedente può replicare per non più di ulteriori cinque minuti.

Articolo 68 - Presentazione di risoluzioni sugli argomenti in discussione.

Prima della chiusura della discussione ogni Consigliere ha facoltà di presentare per iscritto al Presidente del Consiglio risoluzioni sulle materie in discussione. Le risoluzioni sono documenti di indirizzo al Presidente della Provincia e non riguardano proposte di deliberazione. La risoluzione si intende ritirata se al momento della sua illustrazione non è presente almeno uno dei firmatari. Le risoluzioni sono discusse e votate con le modalità previste dall'articolo 42 del presente regolamento

Articolo 69 - Emendamenti e sottoemendamenti

1) Prima della chiusura della discussione, ogni Consigliere può presentare, formulati per iscritto, uno o più emendamenti o sottoemendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno. Se al momento della presentazione dell'emendamento o del sottoemendamento non è presente il presentatore o uno dei presentatori, gli emendamenti o il sottoemendamento si intendono ritirati. Resta la facoltà di uno o più consiglieri presenti di fare proprio l'emendamento. Il regolamento di contabilità disciplina gli emendamenti allo schema di bilancio di previsione .

2) I sottoemendamenti sono proposte di variante agli emendamenti e sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono.

3) Tutti gli emendamenti presentati, anche in corso di discussione, ove comportino maggiori spese o minori entrate, debbono contenere le indicazioni delle risorse finanziarie occorrenti per assicurare l'equilibrio del bilancio.

4) Gli emendamenti e i sottoemendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione. Il proponente può illustrarli per non più di cinque minuti ciascuno. Sull'emendamento o sottoemendamento ogni Consigliere può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.

5) Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della delibera. Se il proponente non è d'accordo, dopo averne esposto i motivi con un intervento di durata non superiore a cinque minuti, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano. Nel caso di ammissione degli emendamenti, devono essere fatti salvi, in ogni caso, gli effetti già prodotti da precedenti deliberazioni esecutive.

6) La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta a cui si riferiscono. Si votano prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine, gli esecutivi. Non possono proporsi, nella stessa seduta, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull'argomento.

7) Il presentatore di una proposta, di un emendamento o di un sottoemendamento, può sempre ritirarli prima della votazione ma, se un altro Consigliere li riprende a nome suo, la discussione continua con l'ordine già iniziato. Gli emendamenti od i sottoemendamenti che siano stati respinti, non possono essere ripresi o riproposti nei medesimi contenuti. Nel caso di insistenza da parte del presentatore il Presidente del Consiglio potrà chiedere che sulla sostanziale identità si pronunci il Consiglio. In occasione della discussione di uno o più emendamenti, non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva.

8) La decisione su un emendamento o sottoemendamento determina la decadenza dei successivi, dal primo superati o con esso contrastanti.

Articolo 70 - Chiusura della discussione

Al termine della discussione, hanno facoltà di parlare il Presidente della Provincia o l'Assessore competente e, da ultimo, il Proponente.

Articolo 71- Dichiarazioni di voto

- 1) Chiusa la discussione può prendere la parola, per dichiarazione di voto, solo un consigliere per gruppo, che ne illustrerà la posizione. E' consentito, tuttavia, agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del proprio gruppo o per motivare diversamente il proprio voto. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.
- 2) Iniziata la votazione, nessuno può prendere la parola prima della proclamazione del voto, tranne per mozione d'ordine relativa alla votazione stessa.
- 3) Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
- 4) Nel caso in cui un consigliere dovesse sostituirsi nella votazione ad altro consigliere, lo stesso incorrerà nella immediata espulsione dall'aula e nella privazione del gettone di presenza per l'intera seduta. Nel caso di recidiva la sospensione sarà di tre sedute.
- 5) E' facoltà dei consiglieri non partecipare a singole votazioni dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle relative operazioni. Gli stessi concorrono comunque alla formazione del numero legale, ai fini della validità della seduta, ma non si contano nel numero dei votanti.

Articolo 72- Forma delle votazioni

Le votazioni sono: palesi e segrete.

La votazione palese può avvenire :

- a) per alzata di mano ;
- b) per appello nominale;
- c) per acclamazione ;
- d) mediante ricorso al voto elettronico.

1) Il Presidente ha facoltà di controllare l'esito della votazione per alzata di mano mediante controprova.

2) Nella votazione per appello nominale, il Presidente indica il significato del "sì" e del "no". L'appello viene fatto dal segretario generale. I consiglieri rispondono "sì" o "no", o dichiarano di astenersi .

Le votazioni segrete hanno carattere eccezionale e devono effettuarsi per tutte le deliberazioni che riguardano persone o qualità delle stesse.

Le votazioni segrete possono effettuarsi :

per schede segrete;

per procedimento elettronico.

1) Se la votazione non avviene col sistema elettronico, il Presidente fa consegnare a ogni Consigliere una scheda e rende note le modalità di voto. I Consiglieri deporranno nell'urna la scheda, debitamente piegata, man mano che, in ordine alfabetico, vengono chiamati. Chi approva la proposta scrive "sì" sulla scheda, chi la respinge scrive "no". Se si tratta di nominare persone, si scrive sulla scheda il nominativo di chi si intende votare. Il nominativo va scritto a carattere stampatello, senza indicazioni di titoli, va indicato prima il nome e poi il cognome, il tutto in unica riga .

2) Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e redigono, con l'assistenza del Segretario Generale, uno schematico verbale sui risultati del voto, che consegnano al Presidente. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

3) Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario Generale e conservate in archivio; le altre schede vengono distrutte subito dopo la proclamazione dell'esito del voto.

Articolo 73 - Dispositivo elettronico di votazione

Il dispositivo elettronico di votazione è composto:

- 1) da una rete di 52 terminali (seggi) distribuiti su tutti i banchi dell'aula;
- 2) da un tabellone sinottico e da uno schermo al plasma;
- 3) da un sistema di monitoraggio: comando ed elaborazione con stampante a disposizione della Presidenza.

a) i terminali sono muniti:

- di un dispositivo di lettura della tessera magnetica del Consigliere;
- di due spie di colore verde, situate in alto al centro ed il cui lampeggiamento indica, rispettivamente, quello di destra l'inizio della votazione e quello di sinistra l'accettazione del voto ;
- di quattro pulsanti luminosi, situati sotto i sopraccitati due pulsanti : il primo pulsante di colore rosso, situato a sinistra, per l'espressione del voto favorevole, il successivo per l'espressione del voto contrario, il terzo per l'espressione del voto di astensione ed il quarto per cancellare.

Il voto è confermato dall'accensione del pulsante spia selezionato; tale selezione potrà essere variata dal Consigliere, fino alla chiusura delle votazioni premendo il quarto pulsante : cancella.

b) Il tabellone sinottico posto a destra della porta d'ingresso principale dell'Aula Consiliare frontalmente alla Presidenza, per ogni tipo di operazione in corso reca scritte luminose concernenti i risultati numerici dell'operazione avvenuta e l'esito della votazione. L'accensione è comandata mediante il pannello a disposizione della Presidenza. Il sistema di elaborazione provvede alla registrazione ed alla stampa dei dati relativi alla votazione avvenuta. Esso è composto di apparecchiature situate a fianco dei banchi della Presidenza e a disposizione della stessa.

c) Lo schermo al plasma proietta le immagini della seduta, trasmesse dall'operatore addetto alle registrazioni.

Articolo 74- Votazione per singoli parti

Il Presidente del Consiglio può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un Consigliere, che si votino separatamente le singole parti di un emendamento, di un ordine del giorno, di una proposta di deliberazione.

In ogni caso, alla fine, il Consiglio deve votare il testo nel suo complesso.

Articolo 75 - Approvazioni delle deliberazioni e delle proposte

- 1) Salvo i casi in cui la legge, lo statuto e i regolamenti prevedono maggioranze qualificate, ogni deliberazione o proposta è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti.
- 2) In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta. Se il risultato è di nuovo di parità, la proposta viene messa all'ordine del giorno della seduta successiva.
- 3) Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità del totale dei presenti.

Articolo 76 - Mancata approvazione

Fatta eccezione per le deliberazioni relative ai compiti obbligatori della Provincia, nella stessa sessione non può essere presentata una proposta dal contenuto sostanzialmente identico a quello di una già respinta .

Articolo 77 - Scrutinio e proclamazione dell'esito del voto

L'accertamento dell'esito del voto è fatto dal Presidente del Consiglio con l'assistenza degli scrutatori. La votazione si ripete se l'accertamento è fatto senza l'assistenza degli scrutatori o se non c'è accordo tra di essi sul risultato.

Al termine dello scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.

Articolo 78 – Astensione facoltativa dei Consiglieri dalla votazione

1) I Consiglieri hanno la facoltà di astenersi dal voto. Qualora la esercitino, hanno diritto di richiedere che ne venga fatta menzione a verbale.

2) I Consiglieri presenti devono comunque esprimere la loro posizione in ordine alla votazione ; in caso di non espressione, il Presidente del Consiglio ha facoltà di invitare gli interessati ad allontanarsi dalla sala.

Articolo 79 – Astensione obbligatoria dei Consiglieri dalla votazione

1) I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2) I Consiglieri debbono astenersi inoltre dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse della Provincia o degli Enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

Sezione 2- Disciplina delle sedute

Articolo 80 - Attribuzioni disciplinari del Presidente del Consiglio

1) La disciplina delle sedute è riservata al Presidente del Consiglio, il quale la esercita a norma di Legge, di Statuto e di Regolamento.

2) Il pubblico che assiste alle riunioni del Consiglio deve tenere un comportamento corretto, in silenzio, astenendosi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

3) Qualora persone del pubblico turbino il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente del Consiglio, dopo opportuni avvertimenti, ordina agli Uscieri e agli Agenti Provinciali di allontanarle

dall'aula e/o dalle immediate adiacenze, in modo che i lavori consiliari possano proseguire regolarmente.

4) Se non sia possibile individuare chi sia la causa del disordine, il Presidente del Consiglio può proporre all'Assemblea di deliberare con votazione palese lo sgombero della parte della sala consiliare riservata al pubblico o che la seduta proceda a porte chiuse.

5) Salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio per casi eccezionali, nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata al Consiglio, all'infuori del Segretario Generale, degli assessori, dei funzionari autorizzati, del personale in servizio presso il Consiglio, delle autorità politiche e amministrative.

6) Ai rappresentanti della stampa è destinato un posto speciale e riservato dell'aula.

7) E' fatto divieto, durante lo svolgimento delle sedute, di fumare e di utilizzare telefoni cellulari nell'aula consiliare.

8) Le riprese audio-video delle sedute consiliari da parte di soggetti diversi dalle testate giornalistiche accreditate, possono avere luogo, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza e nei limiti da questo stabiliti, previa richiesta presentata almeno ventiquattro ore prima della seduta. Le riprese, comunque, non devono intralciare i lavori del Consiglio né arrecare disturbi o fastidi ai Consiglieri, al Segretario o al pubblico.

Articolo 81 - Disciplina dei Consiglieri.

1) Nel corso delle sedute i Consiglieri devono tenere un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso delle opinioni altrui. Essi devono avere un abbigliamento consone alla carica pubblica che rivestono, debbono usare linguaggio e toni adatti alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente in aula.

2) Se un Consigliere contravviene a tale comportamento o turba l'ordine dei lavori, viene formalmente richiamato dal Presidente del Consiglio.

3) Dopo un secondo richiamo, nel corso della stessa seduta, o indipendentemente da esso, il Presidente del Consiglio può applicare una nota di biasimo.

4) Contro la nota di biasimo il Consigliere interessato può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, dopo averne ascoltato brevemente le motivazioni.

5) Se anche dopo la nota di biasimo il Consigliere persiste nel suo comportamento il presidente può attribuirgli una nota di censura, che comporta l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Anche nel caso di censura, il consigliere interessato può appellarsi al Consiglio, che decide con la stessa procedura, di cui al comma 4. L'attribuzione della censura comporta la perdita del diritto al gettone di presenza o alle eventuali indennità sostitutive spettanti per la seduta.

6) Il Consigliere che si allontana dall'aula ha l'obbligo di dichiararlo al Segretario Generale, in modo che se ne possa fare menzione nel verbale, contrariamente sarà considerato presente sino al momento della votazione.

Articolo 82- Servizio di polizia durante la seduta

1) Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli Agenti Provinciali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2) La forza pubblica può entrare nell'aula su richiesta del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o chiusa la seduta.

Articolo 83- Partecipazione degli Assessori

Gli Assessori partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Le norme del presente regolamento riguardanti i Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, anche agli Assessori.

Articolo 84 - Partecipazione e compiti del Segretario Generale

- 1) Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive e di assistenza. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice- Segretario Generale;
- 2) Anche per il Segretario Generale vale l'obbligo di astensione dai lavori nei casi previsti dall'articolo 78 del presente regolamento ;
- 3) Il Segretario Generale della Provincia è Segretario del Consiglio e in particolare:
 - a) provvede direttamente o a mezzo di persona dallo stesso incaricata , alla redazione dei processi verbali delle sedute;
 - b) fa l'appello nominale dei Consiglieri;
 - c) tiene nota dei Consiglieri presenti;
 - d) assiste gli scrutatori nello scrutinio delle votazioni segrete;
 - e) collabora con il Presidente del Consiglio al regolare svolgimento dei lavori;
 - f) assicura l'assistenza giuridico- amministrativa al Consiglio e alle Commissioni Consiliari ai fini della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
- 4) Se nel corso di una seduta si rende necessaria la consultazione di leggi o della giurisprudenza, il Segretario informa il Presidente che proporrà il rinvio del relativo argomento ad altra seduta ;
- 5) Nell'adempimento delle sue funzioni il Segretario Generale può farsi aiutare dal personale di segreteria e, con il consenso del Presidente , dai funzionari dell'ufficio di supporto del Consiglio.

Articolo 85 - Partecipazione dei Dirigenti

- 1) I Dirigenti di massimo livello assistono di norma alle sedute consiliari. Hanno comunque l'obbligo di assistere i Dirigenti responsabili delle strutture che hanno curato le istruttorie delle pratiche poste all'Ordine del Giorno della seduta.
- 2) Con il consenso del Consiglio, il Presidente può invitare i Dirigenti di massimo livello a fornire notizie o chiarimenti tecnici utili alla discussione

Articolo 86- Partecipazione dei Revisori dei Conti

- 1) I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale e possono chiedere al Presidente del Consiglio di prendere la parola per comunicazioni e spiegazioni relative all'attività del collegio .
- 2) Su richiesta del Presidente del Consiglio o del Consiglio Provinciale, il Collegio dei Revisori presenta relazioni e documenti su materie iscritte all'ordine del giorno, che saranno depositati presso la segreteria generale tre giorni prima della riunione del Consiglio.

Articolo - 87 - Sedute aperte

1) Su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri il Presidente del Consiglio, sentito il Capigruppo, può convocare sedute aperte alla partecipazione di Enti, Associazioni, Aziende, Organizzazioni, interessati agli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, i relativi rappresentanti possono essere autorizzati a prendere la parola.

2) In relazione ad argomenti di cui siano interessati anche uno o più Comuni, il Presidente della Provincia può promuovere, in accordo con i Sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli. In tale ipotesi la verbalizzazione della seduta avverrà a cura del Segretario Generale Provinciale o suo delegato.

3) Eccezionalmente e sempre col consenso unanime della conferenza dei Capigruppo è consentito tenere la riunione del Consiglio in uno dei Comuni facenti parte della Provincia di Siracusa.

Articolo - 88 Processo verbale delle sedute

1) Il Segretario Generale redige, con l'ausilio del Personale di Segreteria, il verbale delle sedute del Consiglio, con il quale si documenta la seduta e si attestano le decisioni prese.

2) Il verbale deve contenere :

- il giorno e l'ora di inizio della seduta;
- l'indicazione nominativa dei Consiglieri presenti nonché degli scrutatori;
- il resoconto sommario dell'andamento della seduta;
- il testo della discussione, anche per riassunto;
- gli atti e le deliberazioni del Consiglio;
- il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, il numero degli astenuti e l'indicazione dei Consiglieri allontanatisi dall'aula;
- le modalità di svolgimento, pubbliche o segrete, della seduta e la forma delle votazioni.

Ogni Consigliere ha diritto di far attestare nel verbale il suo voto ed i motivi del medesimo, nonché di far inserire le proprie succinte dichiarazioni.

I verbali delle sedute segrete sono redatti nella forma più concisa, senza particolari che possano toccare le persone di cui si è trattato o arrecare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica.

3) Se i lavori della seduta sono registrati attraverso apposita strumentazione, il Segretario curerà direttamente o a mezzo di suo incaricato la redazione di un resoconto integrale che viene depositato nella segreteria a disposizione dei Consiglieri. I nastri o le cassette di registrazione devono essere conservati per la durata di un anno. I consiglieri su richiesta scritta e motivata possono richiedere copia delle registrazioni.

Articolo 89 - Approvazione e rettifica dei verbali

1) Il processo verbale è depositato, in originale, nella Segreteria della Provincia entro sette giorni dall'adunanza ed è affisso, in copia, nei locali dell'Aula Consiliare, almeno tre giorni prima della seduta, affinché ogni Consigliere possa prenderne visione.

2) Nella sessione successiva a quella alla quale il processo verbale si riferisce e prima di passare all'esame delle questioni poste all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione l'approvazione del processo verbale.

Ogni Consigliere può richiedere la parola per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni, riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.

3) La votazione sull'approvazione del processo verbale è effettuata in forma palese. L'approvazione del processo verbale richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Alla stessa partecipano tutti i Consiglieri, compresi quelli assenti alla seduta cui il verbale si riferisce.

Le eventuali proposte di rettifica, presentate per iscritto, sono poste in votazione dopo che il proponente le ha illustrate. Se approvate, vengono inserite a margine del verbale a cui si riferiscono.

Articolo 90 - Mozione di sfiducia al Presidente della Provincia

1) La mozione di sfiducia al Presidente della Provincia, debitamente motivata e sottoscritta in unico documento da almeno due quinti dei Consiglieri, è presentata al Segretario Generale, che ne rilascia ricevuta

2) Copia del testo della mozione è subito trasmessa dal Segretario Generale al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio, e viene messa a disposizione dei Consiglieri fin dallo stesso giorno della sua presentazione.

3) Nella seduta o nelle sedute, in cui si discute e si vota la mozione di sfiducia, non vengono posti all'ordine del giorno altri argomenti, salvo casi di eccezionale urgenza e gravità.

Articolo 91 - Supplenza dei Consiglieri

Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi di legge, il Consiglio, alla prima seduta utile, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che risulta essere il primo dei non eletti, previa verifica delle condizioni di eleggibilità. La supplenza ha termine con la revoca della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione. Fin quando non interviene la supplenza, il consigliere sospeso non è computato né ai fini della verifica del numero legale, né ai fini della determinazione di qualsiasi quorum. Il Consigliere chiamato alla temporanea sostituzione deve prestare il prescritto giuramento, e finché dura in carica, gode di tutti i diritti e i doveri dei consiglieri.

Articolo 92 - Decadenza e revoca dei Consiglieri

La decadenza e la revoca dei Consiglieri nei casi previsti dalla legge e dallo statuto sono pronunciate dal Consiglio.

Titolo V

Autonomia finanziaria e funzionale del Consiglio

Articolo 93 - Ripartizione del fondo del Consiglio Provinciale

I fondi assegnati al consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 37 dello statuto sono ripartiti tra la Presidenza del Consiglio e i gruppi consiliari nella misura rispettivamente del 35 % e del 65%. I fondi assegnati ai gruppi consiliari saranno gestiti dai capigruppo con le stesse modalità dei fondi assegnati alla Presidenza del consiglio e la ripartizione tra i gruppi avverrà in proporzione alle rispettive consistenze.

Articolo 94 - Finalità del fondo destinato ai Gruppi

- 1) La somma destinata ai Gruppi Consiliari potrà essere utilizzata per :
 - a) spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi, ivi compresi gli oneri per iniziative di informazione al cittadino;
 - b) acquisti di pubblicazioni, e di libri, che rivestano per il Gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
 - c) spese varie di funzionamento del Gruppo (cancelleria, corrispondenza, ...);
 - d) spese per:
 - la partecipazione alle attività delle associazioni di cui la Provincia fa parte;
 - i rapporti con le altre assemblee elettive;
 - la stampa di pubblicazioni e manifesti;
 - l'organizzazione di studi e convegni;
 - l'acquisto di libri, giornali, e di pubblicazioni ;
 - l'attività di rappresentanza.
- 2) I capigruppo sono tenuti a presentare al Presidente del Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'uso delle somme assegnate nell'anno precedente. Copia di tale relazione, con allegati i documenti giustificativi delle spese, deve essere presentata al dirigente del settore affari generali. L'utilizzo dei fondi avviene nel rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Articolo 95 - Strutture e risorse a disposizione dei Gruppi

- 1) Ciascun Gruppo Consiliare, su una specifica richiesta, e compatibilmente con le esigenze del patrimonio immobiliare provinciale, può disporre di un idoneo ufficio, dotato degli arredi e degli strumenti necessari per il suo funzionamento e al quale avrà diretto e libero accesso.
- 2) Ad ogni Gruppo Consiliare viene assegnato personale di segreteria, di grado non superiore alla sesta qualifica funzionale, definito numericamente con provvedimento della Giunta Provinciale, tenendo conto del numero dei consiglieri iscritti a ciascun Gruppo.
- 3) I singoli Gruppi, con richiesta scritta, possono, altresì, utilizzare strutture e servizi dell'Ente, compatibilmente con le attività e le esigenze di ufficio dei vari settori, previa autorizzazione scritta del Segretario Generale.
- 4) L'uso delle strutture assegnate ad ogni gruppo verrà disposto da ciascun Capogruppo sotto la propria responsabilità.
- 5) L'utilizzo dei fondi avverrà nel rispetto delle norme di legge o regolamentari che attengono ad ogni tipo di intervento sotto la responsabilità e competenza del Dirigente preposto al settore Affari Generali.

Articolo 96 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua approvazione.
- 2) Qualunque altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento è automaticamente abrogata .

